



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013
118/2013/R/IDR**

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA FINALIZZATA ALLA COMPENSAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto legge 70/11); come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara; Mantova; Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", come successivamente modificata e integrata

- dalla deliberazione 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione 15 marzo 2013, 105/2013/R/com, recante "Modifiche e integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi".

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 sono state trasferite all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l'art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";
- l'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";
- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba "(...) altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisce e aggiorna, "(...) le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse";
- il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla




regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, precisando, all'articolo 3, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite riguardano "il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, prevede che, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto l'autorità di regolazione dei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, con propri provvedimenti introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici (di seguito: comuni terremotati) come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, "individuando modalità di copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".
- la deliberazione dell'Autorità 6/2013/R/com, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, ha introdotto agevolazioni tariffarie per la fornitura dei servizi idrici a favore delle utenze situate nei comuni terremotati ed ha previsto modalità di copertura delle agevolazioni stesse;
- in particolare, il comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/com ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2013, la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, deputata alla copertura delle agevolazioni tariffarie previste a favore delle utenze situate nei comuni terremotati;
- l'articolo 35, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede che la componente UI1, di cui al comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/com debba applicarsi come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione applicati agli utenti finali;
- l'articolo 3, dell'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR, rimanda all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR per le disposizioni inerenti l'applicazione della componente UI1 per le gestioni ex-CIPE;
- il settore dei servizi idrici integrati è caratterizzato dall'esistenza, oltre che di soggetti che svolgono i servizi idrici per conto terzi, da numerosi soggetti che operano in condizione di "autoconsumo del servizio", quali ad esempio i consorzi agricoli e di bonifica ed i consorzi di depurazione industriale.

RITENUTO CHE:

- le agevolazioni tariffarie per la fornitura dei servizi idrici, previste a favore delle utenze situate nei comuni terremotati dal decreto legge 74/12 e definite dalla deliberazione 6/2013/R/com siano da inquadrare nell'ambito degli interventi dell'Autorità, previsti dalla legge 481/95, aventi finalità di carattere sociale;
- attesa la natura "sociale" dell'onere di sistema generato dalle suddette agevolazioni, la platea dei soggetti chiamati a contribuire al relativo recupero debba essere la più ampia possibile, al fine di non creare disparità di trattamento e di contenere l'onere che grava su ciascuno;
- considerate l'eterogeneità e numerosità dei soggetti che operano nei servizi idrici, nonché la complessità dei loro ruoli, siano necessari ulteriori approfondimenti in merito alle modalità applicative della componente UI1 e, più



in generale, degli oneri di sistema relativi al servizio idrico integrato, agli autoconsumi di soggetti utilizzatori di servizi idrici integrati organizzati in forma consortile e/o associativa.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- prevedere che la componente UII, di cui al comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/com, non si applichi agli autoconsumi di soggetti utilizzatori di servizi idrici integrati organizzati in forma consortile e/o associativa, fino al completamento dei suddetti approfondimenti

DELIBERA

1. la componente UII, di cui al comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/com, non si applica agli autoconsumi di soggetti utilizzatori di servizi idrici integrati organizzati in forma consortile e/o associativa fino al completamento degli approfondimenti in merito alle modalità applicative degli oneri di sistema relativi al servizio idrico integrato e, in particolare, della componente UII medesima, ai suddetti autoconsumi;
2. conseguentemente, i gestori degli impianti che servono gli utenti di cui al comma precedente sono esonerati, nei limiti di quanto disposto al comma precedente, dai corrispondenti versamenti di cui all'articolo 24, comma 4, della deliberazione 6/2013/R/com;
3. il presente provvedimento è notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Veneto, alla Regione Lombardia, all'ANCI e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
4. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

21 marzo 2013

SP

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

